

REGOLAMENTO N. 10 DEL 22 DICEMBRE 2015 CONCERNENTE IL TRATTAMENTO DELLE PARTECIPAZIONI ASSUNTE DALLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE, NONCHÉ DALLE IMPRESE DI PARTECIPAZIONE ASSICURATIVA E DALLE IMPRESE DI PARTECIPAZIONE FINANZIARIA MISTA ULTIME CONTROLLANTI ITALIANE, DI CUI AL TITOLO VII (ASSETTI PROPRIETARI), CAPO III (PARTECIPAZIONI DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE) ED AL TITOLO XV (VIGILANZA SUL GRUPPO), CAPO I (VIGILANZA SUL GRUPPO) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE - CONSEGUENTE ALL'IMPLEMENTAZIONE NAZIONALE DELLE LINEE GUIDA EIOPA SUI REQUISITI FINANZIARI DEL REGIME *SOLVENCY II* (REQUISITI DI 1° PILASTRO).

Relazione

Il Regolamento è emanato in attuazione dell'articolo 79, comma 3 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74, (di seguito "Codice"), che rinvia alla normativa secondaria la disciplina dei criteri per individuare le assunzioni di partecipazioni soggette a comunicazione o autorizzazione preventiva, nonché i presupposti per l'esercizio dei poteri IVASS.

Con il presente Regolamento vengono, altresì, recepite le Linee guida emanate da EIOPA in tema di trattamento delle partecipazioni, appartenenti al primo set di Linee guida sui requisiti finanziari del regime *Solvency II* (Requisiti di 1° pilastro), volte a garantire l'applicazione uniforme e coerente del nuovo regime in modo armonizzato. Il quadro normativo è integrato dalle previsioni dettate dal Regolamento delegato (UE) 2015/35 (di seguito "Atti delegati"), direttamente applicabili negli Stati membri.

Considerata l'ampiezza delle modifiche apportate dalla direttiva *Solvency II*, dagli Atti delegati e dalle Linee Guida, il presente Regolamento riscrive interamente la materia, abrogando il vigente Regolamento ISVAP n. 26 del 4 agosto 2008.

E', in tal modo, dettata una disciplina unitaria per le partecipazioni assunte dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione e per quelle assunte dalle imprese di partecipazione assicurativa o dalle imprese di partecipazione finanziaria mista ultime controllanti, in attuazione a quanto previsto dall'articolo 210-ter, comma 8 del Codice che estende anche alle predette imprese di partecipazione il Capo III del Titolo VII (e quindi gli articoli 79 ed 81). Ciò a differenza del Regolamento n. 26/2008, che prevedeva per le imprese di assicurazione e di riassicurazione obblighi di comunicazione e di autorizzazione preventiva e per le *holding* solo obblighi di comunicazione preventiva. In coerenza, tuttavia, con l'articolo 210-bis, comma 4 del Codice, i provvedimenti nei confronti delle imprese di partecipazione finanziaria mista sono adottati d'intesa con Banca d'Italia.

Sulla base di tale impianto normativo, le imprese di assicurazione e di riassicurazione, le imprese di partecipazione assicurativa e le imprese di partecipazione finanziaria mista italiane ultime controllanti identificano le seguenti partecipazioni:

- per possesso azionario (almeno il venti per cento dei diritti di voto o del capitale) e per l'esercizio di influenza dominante (controllo) o notevole (partecipazione);
- in enti creditizi e finanziari, con il richiamo alle direttive di settore;
- strategiche, ai sensi dell'articolo 171 degli Atti delegati;
- consistenti, se pari o superiori al cinque per cento del Patrimonio Netto individuale dell'impresa partecipante, come risultante dall'ultimo bilancio approvato.

L'assunzione di partecipazioni è soggetta a differenti obblighi di comunicazione preventiva o di autorizzazione, come previsto dal Titolo IV del Regolamento. Le partecipazioni in enti

finanziari e creditizi sono oggetto di un apposito regime in quanto generano doppio computo di capitale, come previsto dai Titoli V e VI del Regolamento.

Si riporta di seguito una sintesi delle previsioni del Regolamento. .

Il **Titolo I** contiene Disposizioni di carattere generale concernenti le fonti normative (art. 1), le definizioni (art. 2) e l'ambito di applicazione (art. 3), nel quale si precisa che il Regolamento non si applica alle partecipazioni assunte in imprese di assicurazione e di riassicurazione italiane, nonché a quelle acquisite in imprese di partecipazione assicurativa o in imprese di partecipazione finanziaria mista ultime controllanti italiane, per le quali si applicano le previsioni del Titolo VII, Capo I del Codice e relative disposizioni attuative. Il Regolamento si applica, al contrario, alle partecipazioni assunte in un'impresa di partecipazione assicurativa e in un'impresa di partecipazione finanziaria mista italiane intermedie.

Il **Titolo II** concerne l'identificazione delle partecipazioni.

L'articolo 4 (linea guida 1) concerne le partecipazioni per possesso azionario e per esercizio di un'influenza notevole o dominante: la previsione, in conformità con quanto previsto all'articolo 1, comma 1, lettera mm-bis) del Codice identifica in primo luogo la detenzione, diretta o tramite un rapporto di controllo, di diritti di voto o del capitale di una società pari o superiori al venti per cento, richiedendo che l'effetto delle variazioni nel capitale sociale delle società controllate o partecipate sia identificato ogniqualvolta è calcolato il Requisito Patrimoniale di Solvibilità. Ai fini di cui al comma 3, l'aumento di quote e conseguente raggiungimento della soglia del venti per cento comporta gli obblighi di comunicazione preventiva e di autorizzazione di cui all'articolo 11, presumendosi, con tale acquisizione, l'assunzione dell'influenza notevole ai sensi dell'articolo 2359, comma 3, del Codice Civile. In aggiunta a tale presunzione e a quella ulteriore prevista dalla norma codicistica per le società quotate, l'articolo 4, comma 6 individua indici che valgono come situazioni sintomatiche in presenza delle quali le imprese devono appurare l'esistenza di una situazione di influenza notevole. I corrispondenti criteri, sulla base dei quali si può desumere la sussistenza di una partecipazione di controllo per esercizio di un'influenza dominante, sono declinati nell'articolo 72, comma 2 del Codice, per cui non è stata data specifica implementazione alla linea guida sul punto.

L'articolo 5 (linea guida 2) identifica, con il richiamo alle direttive di settore, le partecipazioni in enti finanziari e creditizi, detenute sia direttamente che indirettamente tramite un rapporto di controllo, precisando, conformemente all'articolo 92, paragrafo 2 della direttiva, che dette partecipazioni includono i prestiti subordinati e gli altri titoli ammissibili, previsti secondo la legislazione settoriale applicabile, detenuti in dette società controllate o partecipate. Rilevano, altresì, le società che adempiono alle funzioni o svolgono le attività descritte nell'articolo, anche se non assoggettate alle direttive in questione, come ad esempio nel caso di imprese con sede legale in uno Stato terzo.

L'articolo 6 (linea guida 3) detta chiarimenti applicativi ai criteri di dettaglio previsti dall'articolo 171 degli Atti delegati ai fini dell'individuazione delle partecipazioni strategiche caratterizzate da un Requisito Patrimoniale di Solvibilità più basso di quello richiesto per l'investimento in azioni (shock del 22% invece del 39%-49%), proprio per la loro scarsa volatilità: la previsione, in particolare, fornisce indicazioni a seconda se, per calcolare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità, sia utilizzata la formula standard o un modello interno; si precisa l'unitarietà della partecipazione, che non va suddivisa in parti trattate in modo differente e si richiede che le imprese conservino idonea documentazione delle valutazioni

svolte. In base a quanto indicato nell'*Explanatory Text* della linea guida 3, per classificare la partecipazione come strategica:

- l'impresa attua una valutazione che risulti da documentazione interna che sia coerente con l'informativa pubblica;
- ai fini della valutazione della limitata volatilità, l'impresa può usare indici azionari o altri benchmark. Può altresì adottare differenti approcci in base alla tipologia di investimento ed ai metodi di valutazione applicati alle società partecipate e controllate;
- nel dimostrare la natura strategica dell'investimento, le considerazioni relative all'impatto delle condizioni di mercato sulle principali policy dell'impresa possono essere tratte da varie fonti quali piani aziendali, business model esistenti, piani di emergenza, misure di gestione. Le stesse fonti possono essere utilizzate per dimostrare altresì la coerenza della strategia di detenere l'investimento a lungo termine con le policy del gruppo;
- è necessaria una valutazione caso per caso qualora a livello di gruppo siano previste azioni (quali la vendita o dismissione della partecipazione) che risultino in contrasto con la strategia dell'impresa di detenere l'investimento a lungo termine.

Si considera inoltre che:

- l'esistenza di un legame durevole richieda una valutazione complessiva;
- il solo possesso di elevate quote di fondi di investimento classificati come società partecipate o controllate non implichi necessariamente il carattere strategico della partecipazione.

L'articolo 7 qualifica consistenti le partecipazioni che, da sole o unitamente ad altre già detenute, risultino pari o superiori al cinque per cento del Patrimonio Netto individuale dell'impresa partecipante, come risultante dall'ultimo bilancio approvato. Si tratta quindi di una modifica alla definizione di "partecipazione consistente" di cui all'articolo 7 del Regolamento n. 26/2008 dalla quale è stato eliminato il riferimento al cinque per cento del capitale sociale della partecipata. Con tale definizione di partecipazione si intende individuare una soglia di interessenza che misuri la significatività dell'investimento rispetto alla situazione patrimoniale dell'impresa partecipante.

I Titoli III e IV concernono, rispettivamente, la vigilanza esercitata dall'IVASS sull'assunzione delle partecipazioni e gli obblighi di autorizzazione o comunicazione preventiva (i titoli in questione riscrivono sostanzialmente le previsioni del Regolamento n. 26/2008).

L'articolo 8 disciplina i principi generali cui le imprese destinatarie della disciplina si attengono nell'assunzione e nella detenzione di partecipazioni, con particolare riferimento alla necessità che la detenzione di tali partecipazioni non comporti pericolo per la stabilità dell'impresa partecipante, avuto riguardo sia alla natura ed all'andamento dell'attività della società partecipata sia alla dimensione dell'investimento in relazione all'impresa partecipante. La valutazione a livello individuale viene completata da una valutazione degli effetti dell'assunzione anche a livello di gruppo, con particolare riferimento agli aspetti precisati nel comma 4.

L'articolo 9 illustra le finalità ed i poteri di vigilanza dell'IVASS sull'assunzione e detenzione di partecipazioni prevedendo, in linea con il dettato del Codice, il potere dell'IVASS di condizionare o negare l'autorizzazione o l'acquisizione ed anche di ordinarne la riduzione o l'alienazione.

L'articolo 10 prevede l'applicabilità delle disposizioni del Regolamento anche nei casi di separazione tra la titolarità delle azioni e l'esercizio dei diritti di voto ad esse connessi.

L'articolo 11 individua le fattispecie da sottoporre ad autorizzazione o comunicazione preventiva (cfr. matrice di sintesi nella parte finale della presente relazione). Al fine di creare una maggiore convergenza con la normativa del settore bancario in tema di assunzione di partecipazioni, in un'ottica che sia, in ogni caso, compatibile con il principio della libertà di investimento della direttiva *Solvency II*, viene individuata nella partecipazione consistente la soglia di interessenza in base alla quale limitare il vaglio sulle operazioni di considerevole impatto rispetto alla situazione patrimoniale dell'impresa acquirente (non più anche della società acquisita). In particolare, è assoggettata all'obbligo di comunicazione preventiva l'assunzione di partecipazioni superiore alla soglia di cui all'articolo 7. L'assunzione di una partecipazione, inferiore a tale soglia è, invece, soggetta ai seguenti obblighi:

- a) comunicazione preventiva per l'assunzione del controllo o dell'influenza notevole in un'impresa di assicurazione e di riassicurazione, ovvero in un ente finanziario o creditizio con sede legale in uno Stato membro o in uno Stato terzo equivalente;
- b) comunicazione preventiva per l'assunzione del controllo o dell'influenza notevole in un'impresa non finanziaria.

L'obbligo di preventiva autorizzazione è previsto solo per le acquisizioni comportanti controllo o influenza notevole (siano esse consistenti o meno) in imprese di assicurazione e di riassicurazione, enti creditizi ed imprese finanziarie insediati in Stati terzi non equivalenti¹ che, in considerazione dei relativi ordinamenti e sistemi di vigilanza, non assicurano adeguati livelli di trasparenza informativa.

La disciplina delle acquisizioni di partecipazioni in imprese strumentali viene significativamente rivista: in considerazione della loro inclusione nell'albo dei gruppi, si elimina la necessità di un preventivo controllo di vigilanza sulle acquisizioni della specie, prevedendosi, al riguardo, esclusivamente la comunicazione *ex post* dell'acquisizione, tramite l'informativa del reporting *Solvency II* (cfr. articolo 19 del presente Regolamento). Resta ferma, tuttavia, la necessità della comunicazione preventiva qualora la partecipazione assunta nell'impresa strumentale sia di entità tale da farla qualificare consistente.

L'articolo 12 prevede la presentazione di un'unica autorizzazione, qualora la medesima operazione dia luogo ad un duplice obbligo, per l'impresa controllante diretta ed indiretta, entrambe soggette al presente Regolamento. In tal caso, in un'ottica di semplificazione degli adempimenti, l'istanza di autorizzazione è presentata dall'ultima società controllante italiana a cui è richiesto di effettuare le valutazioni dell'impatto dell'operazione sia a livello di gruppo che a livello dell'impresa di assicurazione e di riassicurazione partecipante italiana diretta.

L'articolo 13 regola la tempistica, le modalità e, mediante il rinvio all'Allegato 1, il contenuto dell'istanza di autorizzazione. In particolare, l'istanza di autorizzazione deve essere trasmessa all'IVASS una volta assunta la relativa decisione da parte degli organi aziendali competenti e prima del perfezionamento dell'operazione e deve essere preceduta da un'informativa di sintesi in merito agli elementi essenziali ed agli obiettivi dell'operazione. Inoltre, è previsto l'obbligo di verificare, all'atto della domanda di autorizzazione, se l'acquisto della partecipazione determina l'assunzione della qualifica di capogruppo di un gruppo assicurativo. Al procedimento autorizzatorio si applica il Regolamento IVASS n. 7 del 2 dicembre 2014 concernente l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi dell'IVASS, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

¹ Il 5 giugno 2015, la Commissione ha riconosciuto la piena equivalenza alla Svizzera per un periodo di tempo indeterminato in tutte le tre aree previste da *Solvency II*, ossia calcolo della solvibilità (art. 227 della Direttiva), vigilanza di gruppo (art. 260) e riassicurazione (art. 172) e un'equivalenza transitoria per un periodo di 10 anni ad Australia, Bermuda, Brasile, Canada, Messico e Stati Uniti.

L'articolo 14 individua i criteri e gli elementi sulla base dei quali l'IVASS si pronuncia sull'istanza di autorizzazione.

L'articolo 15 disciplina l'obbligo di informare tempestivamente l'IVASS in ordine al mancato perfezionamento dell'operazione autorizzata entro il termine indicato nella richiesta di autorizzazione nonché l'obbligo di comunicare ogni atto e fatto che modifichi le informazioni rese ai fini dell'autorizzazione e ogni altra circostanza significativa riguardante la partecipazione assunta.

L'articolo 16 prevede la disciplina delle comunicazioni preventive, determinando le modalità e la tempistica delle stesse, che devono pervenire all'IVASS almeno 60 giorni prima del perfezionamento dell'operazione.

L'articolo 17 determina, mediante rinvio all'Allegato 2, il contenuto della comunicazione preventiva.

L'articolo 18 pone un obbligo di informativa per il mancato perfezionamento dell'operazione comunicata preventivamente entro il termine indicato nella comunicazione, nonché l'obbligo di comunicare ogni atto e fatto che modifichi le informazioni rese ai fini della comunicazione e ogni altra circostanza significativa riguardante la partecipazione assunta.

L'articolo 19 rinvia alla reportistica *Solvency II* la comunicazione successiva delle partecipazioni detenute.

Il Titolo V concerne il trattamento delle partecipazioni negli enti finanziari e creditizi, per le quali è previsto un apposito regime considerato che generano doppio computo di capitale. Pertanto:

- a) sono tenute in considerazione ai fini della deduzione anche se detenute in via indiretta quando la partecipazione detenuta direttamente sia un'impresa diversa da un ente finanziario e creditizio; nel caso contrario, infatti, il valore della partecipazione finanziaria indiretta da dedurre è già ricompreso nella partecipazione finanziaria detenuta direttamente (articolo 20 che attua la linea guida 4);
- b) sono dedotte dai fondi propri di base del partecipante, se superano le soglie di rilevanza (dieci per cento), anche cumulativamente, previste dall'articolo 68 degli Atti delegati². Al riguardo, l'articolo 21 (linea guida 5) specifica che nel calcolare la percentuale del dieci per cento degli elementi inclusi nell'articolo 69 lettera a) punti i), ii), iv) e vi) degli Atti delegati è utilizzato l'importo dei fondi propri al lordo di eventuali successive deduzioni;
- c) includono, solo ai fini della deduzione, i prestiti subordinati che le imprese di assicurazione e di riassicurazione detengono nei loro confronti (in coerenza con quanto stabilito al riguardo dall'art. 92 della direttiva *Solvency II*).

Gli articoli 22 (linea guida 6) e 23 (linea guida 7) riguardano, rispettivamente, i criteri da seguire per operare le deduzioni di cui all'articolo 68, paragrafi 1 e 2 degli Atti delegati, qualora le stesse non possano essere operate dal livello corrispondente, nonché gli aggiustamenti conseguenti alle deduzioni delle partecipazioni indirette.

² La deduzione non va effettuata per le partecipazioni in enti finanziari e creditizi identificate come strategiche ed incluse nel calcolo della solvibilità di gruppo sulla base del metodo del bilancio consolidato di cui alla direttiva 2002/87/CE per il conglomerato finanziario cui appartengono o di cui alla direttiva *Solvency II* se appartengono ad un gruppo.

Il Titolo VI si occupa, ai fini del calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità, del trattamento delle partecipazioni il cui valore non viene interamente dedotto o non viene dedotto affatto dai fondi propri del partecipante a seguito dell'applicazione dell'art. 68 degli Atti delegati. Si tratta, in sostanza, delle partecipazioni diverse da quelle in enti finanziari o creditizi (esempio le partecipazioni assicurative), delle partecipazioni finanziarie di carattere strategico e di quelle finanziarie non dedotte perché inferiori alle soglie. Per tali detenzioni, i requisiti patrimoniali devono essere calcolati secondo la formula standard (articolo 24 che attua la linea guida 8) o riflessi nel modello interno (articolo 25 che attua la linea guida 9). Quest'ultimo dovrà altresì dare evidenza di ogni rischio ulteriore o residuale non compreso nella deduzione del valore della partecipazione stessa.

Gli articoli 26 e 27 disciplinano rispettivamente le abrogazioni e le disposizioni transitorie, la pubblicazione e l'entrata in vigore del Regolamento.

**Matrice di sintesi degli obblighi di cui all'articolo 11 del presente Regolamento:**

ASS/RIASS * UE/STATI TERZI equivalenti	consistente	comunicazione preventiva	Art. 11, comma 1
	non consistente MA controllo o influenza notevole	comunicazione preventiva	Art. 11, comma 2, lett. a)
ENTE CREDITIZIO/FINANZ. IT/UE/STATI TERZI equivalenti	consistente	comunicazione preventiva	Art. 11, comma 1
	non consistente MA controllo o influenza notevole	comunicazione preventiva	Art. 11, comma 2, lett. a)
ASS/RIASS STATI TERZI non equivalenti	consistente MA NO controllo o influenza notevole	comunicazione preventiva	Art. 11, comma 1
	consistente MA anche controllo o influenza notevole	AUTORIZZAZIONE	Art. 11, comma 4
	non consistente MA controllo o influenza notevole	AUTORIZZAZIONE	Art. 11, comma 3
ENTE CREDITIZIO/FINANZ. STATI TERZI non equivalenti	consistente MA NO controllo o influenza notevole	comunicazione preventiva	Art. 11, comma 1
	consistente MA anche controllo o influenza notevole	AUTORIZZAZIONE	Art. 11, comma 4
	non consistente MA controllo o influenza notevole	AUTORIZZAZIONE	Art. 11, comma 3
IMPRESE NON FINANZIARIE IT/EU/STATI TERZI	consistente	comunicazione preventiva	Art. 11, comma 1
	non consistente MA controllo o influenza notevole	comunicazione preventiva	Art. 11, comma 2, lett. b)
STRUMENTALI IT/EU/STATI TERZI	consistente	comunicazione preventiva	Art. 11, comma 1
	non consistente MA controllo o influenza notevole	comunicazione successiva **	Art. 19, comma 1

* l'assunzione di partecipazioni in imprese di assicurazione e di riassicurazione italiane è disciplinata dagli articoli 68 e seguenti del Codice.

** la comunicazione successiva è dovuta altresì per tutte le partecipazioni di cui all'articolo 11 del Regolamento.